



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
CONVENZIONE

N° 40

per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

...

L'anno duemiladue, il giorno 25 gennaio

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Avv. Pierluigi di Palma domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Via di Villa Ricotti 42

E

la Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.), codice fiscale 03094610726, concessionaria, con sede legale c/o Aeroporto Civile di Bari Palese, che d'ora in avanti sarà denominata "concessionaria", rappresentata dall'Ing. Domenico Di Paola, nella sua qualità di Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto in base all'art. 18 dello statuto

PREMESSO

- 1) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito

[Handwritten signature]

con modificazioni dalla legge 3 agosto 1996, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;

- 2) che l'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'ora in avanti indicato come E.N.A.C., dispone che, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento;
- 3) che il regolamento di attuazione del sopracitato art.10, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n.521, concernente l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali - d'ora in avanti indicato con la locuzione "regolamento" - stabilisce all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- 4) che con direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2001, il Ministro dei trasporti e della navigazione considerata l'urgenza di dare attuazione al regolamento n.521/1997, per rendere effettiva la riforma del settore delle gestioni aeroportuali e ravvisata la necessità di fornire indicazioni sulla portata di alcune previsioni normative e conseguentemente sulle modalità della loro applicazione, ha formulato gli indirizzi ai quali l'E.N.A.C. deve attenersi.



- 5) che la sopra citata direttiva stabilisce, tra l'altro, che, "in considerazione che l'esame dei programmi non si è ancora completato mentre sussiste l'urgenza di dare corso all'affidamento delle gestioni totali, si ritiene che si possa procedere all'affidamento in concessione da parte dei Ministeri concertanti per una durata limitata, determinata provvisoriamente sulla base delle prime valutazioni dell'E.N.A.C. tenuto conto del piano economico-finanziario presentato dal richiedente, e che successivamente, all'esito della valutazione dei richiamati programmi, si possa procedere alla definitiva determinazione della durata della concessione";
- 6) che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 26 aprile 2001, ha deliberato, tra l'altro, la previsione della durata provvisoria del periodo di affidamento non superiore al triennio, stabilendo altresì che la durata definitiva del periodo di affidamento sarà determinata all'esito della valutazione del programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario presentato dalla società richiedente;
- 7) che la società S.E.A.P., ha presentato istanza datata 21 gennaio 1999, ai sensi dell'art.7 del citato regolamento, per l'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, integrata con una domanda corredata da un programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il relativo piano economico-finanziario;



- 8) che la citata società risulta in possesso di tutti i requisiti indicati nel predetto regolamento;
- 9) che il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, ha attribuito all'E.N.A.C. le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
- 10) che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresì istituito, in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 537/93, il Dipartimento dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- 11) che il vigente regolamento di organizzazione del Ministero vigilante definisce i compiti della struttura ministeriale di riferimento;
- 12) che, in tale assetto normativo, l'E.N.A.C. si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
- 13) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n.85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n.9, convertito con modificazioni dalla legge 28

Handwritten signature

Handwritten mark

febbraio 1992, n.217, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;



TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.

ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. In attesa della definitiva determinazione della durata dell'affidamento della gestione totale, è concesso alla società S.E.A.P. S.p.A., per la durata provvisoriamente fissata in anni tre decorrenti dalla data di efficacia del decreto di affidamento, il sedime demaniali per la gestione degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
2. La concessionaria subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione alla data di efficacia del decreto di cui al comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

3. Per motivate esigenze di pubblico interesse la concessionaria può chiedere la revoca delle concessioni in essere assumendo l'onere di corresponsione degli indennizzi da determinarsi in contraddittorio con i soggetti terzi interessati e sentito l'E.N.A.C..
4. La concessionaria è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.
5. La concessionaria definisce e attua le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo di ciascun aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.
2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali, ad esempio, le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati.
3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.
4. La concessionaria assicura che i soggetti terzi ammessi ad operare in ciascun aeroporto stipulino polizze assicurative a



copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività
in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare
alle Amministrazioni ed Enti presenti negli aeroporti e/o a terzi.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

- 1) La concessionaria provvede, con onere a proprio carico, a:
 - a) gestire ciascun aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente, alle attività aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti, e adottando altresì le iniziative dirette ad assicurare, d'intesa con l'E.N.A.C., anche mediante provvedimenti di ricollocazione all'interno del sedime aeroportuale, lo svolgimento delle attività di aviazione generale comunque compatibili con l'operatività aeroportuale;
 - b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente;
 - c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la concessionaria provvede:
 - c.1) alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento e nel



- relativo piano degli investimenti e nel piano economico e finanziario, all'esito della valutazione dei medesimi da parte dell'E.N.A.C., secondo la direttiva 30 novembre 2000, n. 141-T;
- c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba;
- c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti di ciascun aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.;
- c.4) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;
- c.5) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
- c.6) ad assicurare ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle





Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale ;

c.7) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiana, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale.

Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in ciascun aeroporto;

c.8) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti ;

c.9) ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988;

c.10) ad assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n.85, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'E.N.A.C. ; in proposito la concessionaria, si impegna a

Handwritten signature

Handwritten signature

versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art.8 del regolamento n.85/1999.

- 2) La concessionaria garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalità indicate dall'art.10 del regolamento.
- 3) La concessionaria corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 4) La concessionaria assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal D.lgs. n. 18/99 e comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all'E.N.A.C. :
 - a) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
 - b) sottoscrivere il contratto di programma di cui all'art.7 del regolamento;
 - c) attuare la normativa di recepimento della direttiva 96/67 CEE garantendone altresì l'osservanza;

Handwritten signature

Handwritten mark

2. Il potere di vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento è incardinato in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'uopo si avvale dell'E.N.A.C.,
3. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la concessionaria sottopone all'E.N.A.C., per la preventiva autorizzazione, l'eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente articolo 4, lettera c), e l'affidamento delle stesse a società controllate; agli stessi fini, la concessionaria ha l'obbligo di comunicare all'E.N.A.C. l'eventuale costituzione di società per la gestione delle attività commerciali di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Nei confronti delle società suddette si applicano le disposizioni di cui all'art.11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.

1 La concessionaria garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa



vigente e comunica periodicamente all'E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.

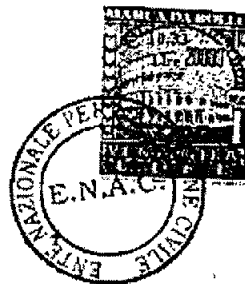
ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La concessionaria garantisce la piena operatività di ciascun aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C.
2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.
3. La concessionaria provvede, in base a criteri di non discriminazione e secondo le modalità e prescrizioni concordate con l'E.N.A.C., all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili.

ARTICOLO 8 - PROVENTI

1. Costituiscono proventi della concessionaria:
 - a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
 - c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 21 gennaio 1999, n. 85;
 - d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché dalla utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi.

Handwritten signature



2. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate, anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società concessionaria.

ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale degli aeroporti comporta il trasferimento in uso alla concessionaria delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C. dopo l'approvazione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con la concessionaria, tenendo conto delle risultanze dei lavori dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.250/97, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Amministrazione finanziaria, per gli adempimenti di competenza; provvede altresì

alla individuazione delle porzioni di sedime che, non essendo strettamente correlate alle esigenze di gestione aeroportuale, possono essere mantenute nella disponibilità dell'E.N.A.C. per essere destinate, d'intesa con l'Amministrazione finanziaria, ad altre finalità di interesse pubblico. Nelle more della definizione dei lavori dell'Ufficio Commissariale, l'E.N.A.C. provvede al trasferimento provvisorio delle aree, degli immobili, degli impianti e degli altri beni facenti parte del sedime demaniale, alla concessionaria, ad esclusione di quelli che, essendo attualmente utilizzati dall'E.N.A.C. per fini attinenti alle proprie attività, restano in ogni caso nella disponibilità dell'E.N.A.C.

POSTILLA N. 1

1/1

3. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l'intera durata della concessione, la concessionaria è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.
4. Le opere realizzate dalla concessionaria o da terzi sul sedime aeroportuale si considerano di proprietà dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.
5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, l'E.N.A.C. o il subentrante provvedono a rimborsare alla concessionaria il valore delle opere realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo di durata di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 10 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'E.N.A.C., in contraddittorio con la concessionaria, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2. L'E.N.A.C. comunica alla concessionaria un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere l'E.N.A.C. rivalendosi con interessi sulla concessionaria.
3. L'Amministrazione dello Stato, al termine della concessione, riacquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere comunque realizzate dalla concessionaria o da terzi sul suolo demaniale degli aeroporti



di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'acquirente, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisirli in tutto o in parte al valore corrente di mercato da determinarsi secondo le procedure vigenti.

4. L'Amministrazione dello Stato acquisisce altresì, previa corresponsione di indennizzo, le aree entrate a far parte di ciascuna struttura aeroportuale, con le eventuali opere ivi realizzate, a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti negli aeroporti.
2. Su indicazione dell'E.N.A.C., la concessionaria mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in ciascun aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.
3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla

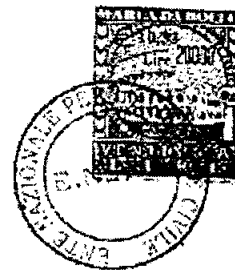
concessionaria è determinato, su proposta della stessa, dall'E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni.

4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della concessionaria per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attività aeroportuali di competenza dell'E.N.A.C. e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in ciascun aeroporto
5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'E.N.A.C., sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno addebitati in ragione dei costi vivi sostenuti.

ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. La concessionaria presenta annualmente all'E.N.A.C. una relazione sullo stato di attuazione del programma d'intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.
2. Entro un anno dal provvedimento di definitiva determinazione della durata dell'affidamento, la concessionaria presenta il Piano regolatore generale di ciascun aeroporto, coerente al programma





di intervento, per la conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e relativa normativa di attuazione.

3. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono approvati dall'E.N.A.C., che ne verifica la conformità al programma degli interventi e, laddove definito, al Piano regolatore generale dell'aeroporto, nonché la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in ciascun aeroporto.
4. La concessionaria sottopone alla preventiva approvazione dell'E.N.A.C. le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle opere in corso di realizzazione.
5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della concessionaria, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.
6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo da parte dell'E.N.A.C. con oneri a carico della concessionaria.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La concessionaria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la concessionaria sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore congruo da determinare d'intesa con l'E.N.A.C., contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.
3. La concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in ciascun aeroporto e/o a terzi.
4. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della concessionaria, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla concessionaria stessa.
5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C..

6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggette a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della concessionaria.
8. Con scadenza annuale, la concessionaria invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ARTICOLO 14 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Nei casi previsti dal codice della navigazione, nell'ipotesi di gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, in caso di mancata presentazione del Piano regolatore generale di ciascun aeroporto nei termini indicati, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la concessionaria non si trova più nella capacità di gestire gli aeroporti, l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.
2. In caso di revoca della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nei beni oggetto della concessione, rilevando



anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla concessionaria. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla concessionaria, l'E.N.A.C. corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione.

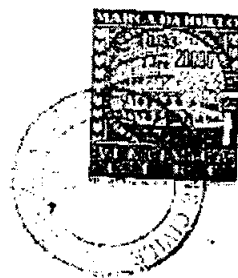
3. L'E.N.A.C., previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, assegna alla concessionaria un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni ed individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della concessionaria a pena di decadenza, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.
4. L'E.N.A.C. dichiara, senza diffida o procedimento giudiziario, la decadenza automatica della concessione in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della concessionaria.
5. A seguito della decadenza della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nel possesso dei beni oggetto della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per danni causati da azione od omissione della concessionaria.
6. Alla concessionaria decaduta non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.
7. L'E.N.A.C., sentita la concessionaria, ove non ritenga di dover dichiarare la decadenza della concessione, può applicare a carico



della concessionaria una sanzione pecuniaria fino all'importo massimo del 50% del canone concessorio, integrato dall'importo di cui all'art.4, comma 1, lettera c.10.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la concessionaria, entro trenta giorni dalla data in cui acquista efficacia il decreto approvativo del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio e dell'importo dovuto per l'affidamento dei servizi di sicurezza, giusta fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da Istituti a rilevanza nazionale, presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio e dell'importo dovuto per i servizi di sicurezza.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della concessionaria e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della concessionaria stessa o dei suoi agenti.
4. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti



Handwritten signature

Handwritten mark

imputabili alla concessionaria, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.

5. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c.10, e comma 3.

ARTICOLO 16 - ARBITRATO

1. Salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità Giudiziaria competente, le controversie comunque concernenti il rapporto concessorio anche scaduto sono devolute ad un collegio di tre arbitri rituali, dei quali, uno nominato dall'E.N.A.C., uno dalla concessionaria ed uno, con funzioni di presidente del collegio, che viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del Presidente del collegio arbitrale provvede il Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma.
2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevata da ogni responsabilità e rimane estranea ad ogni controversia che interessi la concessionaria, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la concessionaria elegge il proprio domicilio legale e fiscale c/o Aeroporto Civile di Bari Palese, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 18- ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della concessionaria.

ARTICOLO 19 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione relative alle concessioni sul demanio aeronautico e le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'E.N.A.C..

ARTICOLO 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è soggetta ad approvazione ministeriale ed è vincolante per l'E.N.A.C. a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il provvedimento di approvazione del presente atto, mentre vincola la concessionaria fin dal momento della sua sottoscrizione.

Roma, 25 gennaio 2002

ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE

S.E.A.P. S.p.A.

POSTILLA N.1: conformemente alle richieste di modifica dell'articolo 9, comma 2, formulate con foglio 6 dicembre 2002, n.1888 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo, le parti concordano che, nella pagina 13 della presente convenzione, lo scritto interlineato compreso tra le parole "provvede altresì" del quattordicesimo rigo fino alle parole "nella disponibilità dell'E.N.A.C." del venticinquesimo rigo è da considerarsi come non apposto.

Roma, 12 febbraio 2003

Per l'E.N.A.C.
Avv. Pierluigi di Palma

Per la S.E.A.P. S.p.A.
Ing. Domenico Di Paola



MINISTERO DEI TRASPORTI - GABINETTO
INFRASTRUTTURE
4269 06/03/2003 AC

*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLA DIFESA

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e, in particolare, l'articolo 11 che attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione le funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività dell'ENAC;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la costituzione di società di capitale per la gestione dei servizi per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;

VISTA la circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479 AC e relativi allegati, emanata ai sensi dell'articolo 17 del sopra citato regolamento;

VISTO il contratto di programma stipulato il 12 ottobre 2000 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e l'ENAC;

CONSIDERATO che la Corte dei conti - Sezione del controllo sugli atti del Ministero dei trasporti - nella deliberazione n. 45/2000 emessa nell'adunanza del 19 ottobre 1999, ha rilevato i ritardi nell'attuazione del regolamento delle gestioni totali, concludendo che "le gestioni dovranno rapidamente entrare nella tipologia di gestione totale voluta dalla legge, al fine di sostenere tutti i costi, sia degli investimenti che dei servizi, con progressivo sganciamento degli oneri dello Stato, con il conseguente incameramento dei diritti erariali aeroportuali";

VISTA la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 novembre 2000, n. 141- T, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 gennaio 2001, recante le modalità di affidamento delle gestioni totali aeroportuali;



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

4. In ragione del tempo trascorso e della mutata realtà aeroportuale che inducono a consolidare nel tempo le attuali gestioni aeroportuali è abrogata la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 novembre 2000, n. 141/T, citata in premessa.

Roma, li 6.03.2003

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Pietro Lunelli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L. Turci

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Antonio Di Pietro

ho

19-MAR-2003 16:36

SERVIZIO GESTIONI IN CONC

0644596521 P.81/01

Viale del Castro Pretorio, 118
00185 Roma
tel. +39 06 44596300
fax +39 06 44596301
p.dipalma@enac.rup.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Il Direttore Generale



18 MAR 2003

420578

Al Ministero dell'interno
Piazzale del Viminale
00100 Roma

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Via XX settembre, 97
00100 Roma

Al Ministero della salute
Piazzale dell'Industria, 20
00144 Roma EUR

Al Ministero della difesa
Via XX settembre
00100 Roma

All'Agenzia del demanio
Via del Quirinale, 30
00187 Roma

All'ENAV
Via Salaria, 716
00100 Roma

All'ENAC
Dipartimento Amministrazione
Sede

All'ENAC
Dipartimento Sicurezza
Via di Villa Ricotti, 42
00161 Roma

All'ENAC
Coordinamento Attività Legali
Sede

All'ENAC
Coordinamento Circoscrizioni Territoriali
Sede

19 MAR. 2003

-2961

All'ENAC
Servizio Studi e Programmazione
Sede



Alla Direzione di Circoscrizione
Aeroportuale
70057 Bari Palese

Alla Direzione di Circoscrizione
Aeroportuale
72011 Brindisi Papola Casale

Alla SEAP s.p.a.
C/o aeroporto civile di
70057 Bari Palese



p.c. Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Gabinetto
Piazza di Porta Pia, 1
00100 Roma

Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il
trasporto marittimo e aereo
Viale dell'Arte, 16
00100 Roma EUR

Oggetto: affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto alla società SEAP s.p.a..

Si comunica che, all'esito della riunione tecnica appositamente svolta in data 6 marzo u.s., presso l'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, il decreto di approvazione della convenzione sottoscritta tra l'ENAC e la SEAP s.p.a. per l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, la cui durata è stata estesa, con provvedimento d'urgenza del Direttore generale dell'ENAC, a quaranta anni decorrenti dal 12 febbraio 2003, data di firma della postilla in calce alla convenzione medesima.

Si invia copia della convenzione e del decreto interministeriale di approvazione, ora in via di registrazione.

Pierluigi di Palma
Avvocato dello Stato

All'ENAC
Servizio Studi e Programmazione
Sede



Alla Direzione di Circoscrizione
Aeroportuale
70057 Bari Palese

Alla Direzione di Circoscrizione
Aeroportuale
72011 Brindisi Papola Casale

Alla SEAP s.p.a.
C/o aeroporto civile di
70057 Bari Palese

p.c. Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Gabinetto
Piazza di Porta Pia, 1
00100 Roma

Al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Dipartimento per la navigazione ed il
trasporto marittimo e aereo
Viale dell'Arte, 16
00100 Roma EUR

Oggetto: affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto alla società SEAP s.p.a..

Si comunica che, all'esito della riunione tecnica appositamente svolta in data 6 marzo u.s., presso l'Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, il decreto di approvazione della convenzione sottoscritta tra l'ENAC e la SEAP s.p.a. per l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto, la cui durata è stata estesa, con provvedimento d'urgenza del Direttore generale dell'ENAC, a quaranta anni decorrenti dal 12 febbraio 2003, data di firma della postilla in calce alla convenzione medesima.

Si invia copia della convenzione e del decreto interministeriale di approvazione, ora in via di registrazione.

Pierluigi di Palma
Avvocato dello Stato



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTA la deliberazione 26 aprile 2001 n. 21/2001, del Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, e l'istruttoria svolta dall'ENAC come descritta nella nota n. 01-432/DG del 12 febbraio 2001;

VISTA la convenzione n. 40 stipulata in data 25 gennaio 2002, tra l'ENAC e la Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.), che disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento in concessione della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;

VISTA la postilla n.1, sottoscritta in data 12 febbraio 2003, con la quale viene apportata la modifica all'art. 9, comma 2, della suddetta convenzione, conformemente alle richieste formulate con nota del 6 dicembre 2002 n.1888 dal Dipartimento della navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO i decreti interdirettoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'Agenzia del Demanio numerati, rispettivamente 033, 035, 036 datati 28 febbraio 2003 con cui, ai sensi dell'art. 8 d. l.go n. 250/97, vengono assegnati all'ENAC, a titolo gratuito i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile - degli aeroporti di Bari, Foggia e Taranto;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Difesa con l'Agenzia del Demanio n.034 datato 28 febbraio 2003, con cui, ai sensi dell'art.8 d.l.go n.250/97, vengono assegnati all'ENAC, a titolo gratuito, i beni del demanio aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile - dell'aeroporto di Brindisi;

VISTA la decisione della Corte di Cassazione n. 7291/03, depositata in cancelleria il 14/2/03, che, definitivamente pronunciando sulle responsabilità connesse all'incidente aereo di Verona del 13/12/95 in cui perirono 49 persone, configura le posizioni di garanzia a presidio dell'operatività in sicurezza dello scalo, ivi incluse le società di gestione;



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CONSIDERATA la necessità di innovare i precedenti indirizzi ministeriali in materia, in ragione del mutato quadro di riferimento di fatto e di diritto che impone, anche in ragione di esigenze di sicurezza ed operatività aeroportuale intestate al gestore, scelte di consolidamento delle attuali gestioni aeroportuali per la durata massima dell'affidamento in concessione degli scali prevista dalla normativa vigente, salvo motivate eccezioni;

DECRETA

Articolo unico

1. E' approvata la convenzione n.40 stipulata tra l'ENAC e la Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.) in data 25 gennaio 2002, unitamente alla postilla n.1 sottoscritta in data 12 febbraio 2003, per l'affidamento della gestione totale degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto.
2. I beni del demanio oggetto della concessione sono assegnati in uso gratuito all'ENAC che provvederà ad estendere in via d'urgenza la durata della convenzione a quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della citata postilla n.1.
3. La eventuale utilizzazione da parte della Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.) di ulteriori porzioni di sedime non strettamente correlate alle esigenze di gestione aeroportuale, previa individuazione delle stesse con decreto interdirettoriale, sarà oggetto di separata convenzione tra l'Agenzia del demanio e la Società Esercizio Aeroporti Puglia S.p.A. (S.E.A.P.).